

L'ESPERTO RISPONDE/Assenze, voti, lezioni: le richieste dei dirigenti ai docenti

Tenere il registro elettronico non è obbligatorio neppure ora

Si tratta di strumento atipico anche nella didattica a distanza

Il dirigente della scuola dove insegna pretende che ogni docente firmi il registro elettronico in coincidenza delle lezioni svolte in didattica a distanza, che vengano annotate le assenze degli alunni, l'argomento delle lezioni e le valutazioni. È obbligatorio l'utilizzo del registro elettronico? Sono valide le attestazioni apposte dal docente anche se le lezioni sono sospese e i ragazzi stanno a casa?

lettera firmata

Il registro elettronico è atipico. Pur essendo previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 95/2012, il legislatore ne aveva vincolato l'introduzione e l'utilizzo alla previa emanazione, da parte del ministero dell'istruzione, di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e

famiglie. Tale piano avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Ma ciò non è ancora avvenuto. A questo proposito, la V sezione penale della Cassazione, con la sentenza 47241/2019 ha spiegato che «detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l'utilizzo del registro e pagelle elettroniche». Nella prassi il registro elettronico viene però largamente utilizzato, ma tale strumento, allo stato attuale, risulta di dubbia legittimità. Ciò valeva già prima dell'avvento dell'emergenza sanitaria attualmente in atto. Quand'anche si volesse legittimare tale prassi per effetto dell'insorgenza di una sorta di consuetudine, questa consuetudine non sarebbe comunque applicabile all'utilizzo attuale di tale strumento in costanza di sospensione delle lezioni. Perché verrebbero a mancare

le due condizioni essenziali previste dall'ordinamento affinché la consuetudine potesse sussistere: il comportamento ripetuto nel tempo e la convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico. Prova ne è l'esistenza dei dubbi esplicitati dal lettore. Peraltro assai diffusi tra gli addetti ai lavori. Quanto alla validità delle attestazioni, firma compresa, stante l'atipicità del registro elettronico e la dubbia legittimità del relativo utilizzo, le attestazioni in esso contenute sembrerebbero prive dei requisiti previsti dalla legge affinché possano costituire prova che i fatti siano avvenuti alla presenza del docente in quanto pubblico ufficiale. Prova che sussiste solo nel caso in cui il pubblico ufficiale produca un atto pubblico secondo le procedure, le circostanze e le formalità previste dalla legge. Più che invalide, dunque, è ragionevole ritenere che le attestazioni potrebbero essere nulle.

Antimo Di Geronimo

Ai fini della responsabilità penale è necessario che l'agente (colui che adotta la condotta penalmente rilevante) commetta l'atto illecito intenzionalmente (cosiddetto dolo).

Considerato che l'utilizzo del registro elettronico è stato consigliato direttamente dall'amministrazione centrale (si veda la nota 388/2020) e che viene imposto ordinariamente dai dirigenti scolastici, è ragionevole ritenere che nella condotta del docente che lo utilizza non sia ravvisabile l'intenzione di compiere un atto illecito. E ciò farebbe venire meno il dolo e la conseguente responsabilità di rilievo penale. E pur vero che l'articolo 17 del dpr 3/57 prevede espressamente che il pubblico dipendente «non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale».

Ma il rischio di incorrere nella responsabilità penale sembrerebbe piuttosto remoto. Anche se non si può escludere a priori, perché non esistono precedenti giurisprudenziali in materia.

Antimo Di Geronimo

© Riproduzione riservata

Esami di Stato, non sempre serve per la mobilità

Ho partecipato agli esami di Stato in qualità di commissario nell'anno scolastico 2006/2007. L'anno scorso l'ho inserito nella domanda di trasferimento, ma l'ufficio non mi ha riconosciuto alcun punteggio. È legittimo? Quali i riferimenti normativi?

Mario Lichinchi - Napoli

Gli anni scolastici utili ai fini del punteggio che si ma-

tura per effetto della partecipazione agli esami di stato in qualità di commissario sono i seguenti: 1998/99; 1999/2000; 2000/2001. Dunque, la condotta adottata dall'ufficio scolastico è legittima.

La normativa di riferimento è contenuta nella tabella di valutazione dei titoli allegata al vigente contratto sulla mobilità, la quale prevede che il punteggio (1 punto per ogni partecipazione) debba essere attribuito: «Per

ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al dpr 23/7/1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame».

Antimo Di Geronimo

Registro elettronico e responsabilità penale

È vero che chi compila il registro elettronico per la didattica a distanza come se fosse realmente in classe rischia di commettere il reato di falso?

lettera firmata

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo: aziendascuola@class.it

ItaliaOggi

Azienda Scuola

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL'ISTRUZIONE

Tutti i martedì il giornale al servizio dei professionisti dell'educazione: operatori didattici, presidi e insegnanti. Con tutte le news, le normative e gli aggiornamenti dedicati alla scuola.

Abbonamento annuale
a soli **€49,00**
anziché €104,00

ABBONATI SUBITO SU
www.classabbonamenti.com

Numero Verde
800.822195

